

## **DELIBERA N. 25/24/CSP**

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2069/DDA/GDS - DDA/13878 http://www.chiamarsibomber.com)

## L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 febbraio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", di seguito denominato anche decreto:

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del decreto, il quale dispone, al comma 3, che "Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito



prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

## CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/13878 e relativi allegati, acquisita in data 9 gennaio 2024 (prot. n. DDA/0000081), la FIEG-Federazione Italiana Editori Giornali, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società GEDI News Network S.p.A., ha chiesto all'Autorità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (di seguito "Regolamento"), la rimozione di un'opera di carattere editoriale diffusa sul sito internet https://www.chiamarsibomber.com, alla pagina internet https://www.chiamarsibomber.com/news/calcio-italiano/maldini-chiarezza-addio-milantante-falsita.

Il soggetto istante ha dichiarato altresì che "Il sito segnalato ha riprodotto in via non autorizzata i contenuti di una intervista esclusiva contenuta in un Articolo soggetto a clausola di riproduzione riservata e pubblicato sulla testata La Repubblica. L'azione auspicata è la rimozione del contenuto protetto dal sito de quo, nonché l'immediata cessazione della sua messa a disposizione";

- 2. dalle verifiche condotte sulla pagina del sito oggetto dell'istanza emerge che è effettivamente presente la riproduzione dell'opera oggetto di istanza, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della citata legge n. 633/41;
- 3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
- il sito internet oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo e-mail contact@cbdigitalcompany.com, risulta registrato dalla società Ascio technologies, inc. Danmark, società con sede ad Arne Jacobsens Allé 15, 2300 Copenhagen S, Denmark Arne, indirizzo di posta elettronica abuse@ascio.com, per conto di un gestore non identificabile;
- i servizi di *hosting* risultano afferenti alla società Amazon.com Inc., con sede a Seattle, Washington, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica amazoneu@legalmail.it; i server impiegati risultano verosimilmente

25/24/CSP 2



riconducibili alla società Vercel Inc., abuse@vercel.com e localizzati in California, Stati Uniti d'America;

- 4. con comunicazione del 18 gennaio 2024 (prot. n. DDA/0000160), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2069/DDA/GDS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della citata legge n. 633/41;
- 5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito www.chiamarsibomber.com, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
- 6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 18 gennaio 2024, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
- 7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* https://www.chiamarsibomber.com/news/calcioitaliano/maldini-chiarezza-addio-milan-tante-falsita è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
- 8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del Regolamento dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non

25/24/CSP 3



reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere editoriale diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina *internet* https://www.chiamarsibomber.com/news/calcio-italiano/maldini-chiarezza-addio-milan-tante-falsita;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* https://www.chiamarsibomber.com;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis del Regolamento e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 febbraio 2024

IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Giulietta Gamba

25/24/CSP 4